

Ordinanza 1 del DFF sul computo globale d'imposta¹

672.201.1

del 6 dicembre 1967 (Stato 1° settembre 2015)

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)²,

visti gli articoli 9, 10, 11 e 24 dell'ordinanza del 22 agosto 1967³ concernente il computo globale d'imposta (detta qui di seguito «ordinanza del Consiglio federale»),⁴

ordina:

Art. 1 a 3⁵

Art. 4⁶

¹ Fanno pure parte delle spese (art. 11 cpv. 1 dell'O del Consiglio federale) le spese di gestione, le spese generali d'amministrazione nonché le imposte relative ai redditi che possono essere dedotte dal reddito netto giusta il diritto applicabile.

² Per il calcolo dell'ammontare massimo in relazione a dividendi ricevuti da società di capitali e cooperative, la deduzione delle spese è stabilita al 5 per cento dei dividendi allibrati.⁷ Rimane riservata la possibilità di provare che la quota delle spese e di altre deduzioni è essenzialmente superiore o inferiore.

³ Per il calcolo dell'ammontare massimo in relazione a diritti di licenza, la deduzione degli interessi passivi e delle spese (art. 11 cpv. 1 dell'O del Consiglio federale) è stabilita alla metà dell'ammontare lordo di tali redditi.⁸ Rimane riservata la possibilità di provare che la quota degli interessi passivi, delle spese e di altre deduzioni è essenzialmente superiore o inferiore.

⁴ Qualora le deduzioni menzionate all'articolo 11 capoverso 3 dell'ordinanza del Consiglio federale siano considerate ai fini del calcolo dell'ammontare massimo, gli

RU 1967 1753

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 14 dic. 1981, in vigore dal 1° gen. 1982 (RU 1981 1999).

² Nuova denominazione secondo il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

³ RS 672.201

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 14 dic. 1981, in vigore dal 1° gen. 1982 (RU 1981 1999).

⁵ Abrogati dal n. I dell'O del DFF del 23 mar. 2001, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1065).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 14 dic. 1981, in vigore dal 1° gen. 1982 (RU 1981 1999). La presente mod. si applica ai redditi scaduti dopo il 31 dic. 1980.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1065). La presente mod. si applica ai redditi maturati dopo il 31 dic. 2000.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1065). La presente mod. si applica ai redditi maturati dopo il 31 dic. 2000.

ammortamenti e le perdite di capitale possono essere compensati con le rivalutazioni e i profitti di capitale corrispondenti.

Art. 5⁹

La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali può, secondo il bisogno, aggiornare la distinta degli Stati contraenti figurante nel numero II dell'allegato alla presente ordinanza.

Art. 6

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1968.

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 30 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 5983).

*Allegato***I.¹⁰ Tariffa del computo per i Cantoni con imposizione praeenumerando biennale**

Per le persone fisiche e le società in nome collettivo e in accomandita

Reddito determinante ai fini dell'imposta federale diretta Fr.	Aliquota d'imposta determinante per l'ammontare massimo %
inferiore a 10 000	3*)
da 10 000 a 12 499	5
da 12 500 a 14 999	6
da 15 000 a 17 499	7
da 17 500 a 19 999	8
da 20 000 a 22 999	9
da 23 000 a 25 99.9	10
da 26 000 a 28 999	11
da 29 000 a 31 999	12
da 32 000 a 35 999	13
da 36 000 a 39 999	14
da 40 000 a 43 999	15
da 44 000 a 49 999	16
da 50 000 a 56 999	17
da 57 000 a 63 999	18
da 64 000 a 70 999	19
da 71 000 a 78 999	20
da 79 000 a 87 999	21
da 88 000 a 96 999	22
da 97 000 a 106 999	23
da 107 000 a 116 999	24
da 117 000 a 127 999	25
da 128 000 a 138 999	26
da 139 000 a 151 999	27
da 152 000 a 165 999	28
da 166 000 a 182 999	29
da 183 000 a 204 999	30
da 205 000 a 229 999	31
da 230 000 a 254 999	32
da 255 000 a 286 999	33
da 287 000 a 331 999	34
da 332 000 e più	35

*) Solo a carico dei Cantoni.

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I delle O del DFF del 10 mar. 1988 (RU 1988 604), la nuova tariffa si applica ai proventi esigibili a partire dal 31 dic. 1986 (RU 1988 604 n. II cpv. 1). Aggiornato dall'O del DFF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1065).

II.¹¹ Distinta degli Stati contraenti

(valevole per i redditi maturati nel 2014)¹²

Il computo globale d'imposta deve essere operato attualmente in base alle convenzioni intese a evitare la doppia imposizione menzionate nella presente distinta; esso è concesso per i redditi e le imposte indicati per ogni Stato contraente¹³.

<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [1] ¹⁴	Imposta non recuperabile dagli Stati contraenti % [2]
<i>Albania</i> 12.11.1999	Dividendi	
	– di filiali (dal 25 %)	5
	– altri	10 [B1]
	Interessi	5
<i>Algeria</i> 3.6.2006	Canoni	5
	Dividendi	
	– di filiali (dal 20 %)	5
	– altri	15
<i>Armenia</i> 12.6.2006	Interessi	10 [C1]
	Canoni	10 [D23]
	Dividendi	
	– di filiali (dal 25 %)	5 [B5]
<i>Australia</i> 28.2.1980	– altri	10 [B1]
	Interessi	10 [C1]
	Canoni	5
	Dividendi	[B7]
<i>Austria</i> 30.1.1974	Interessi	10
	Canoni	10
	Dividendi	
	– di filiali (dal 20 %)	0
	– altri	15

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del SFI del 28 lug. 2015, in vigore dal 1° set. 2015 (RU **2015** 2753).

¹² Per i redditi maturati nel 2013, vedi RU **2014** 2995.

¹³ Questa distinta presenta gli sgravi fiscali sulla base delle Convenzioni di doppia imposizione concluse dalla Svizzera. A determinate condizioni, l'articolo 15 dell'Accordo del 26 ott. 2004 tra la Svizzera e la CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio (RS **0.641.926.81**) prevede l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza delle persone che ricevono dividendi, interessi o canoni di licenza pagati tra imprese associate. È ovvio che una società svizzera che riceve dividendi, interessi o canoni di licenza esenti dall'imposta alla fonte sulla base dell'articolo 15 dell'Accordo summenzionato non può fare valere il computo globale d'imposta per questi redditi.

¹⁴ Le note si trovano alla fine della distinta.

<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [1]	Imposta non recuperabile dagli Stati contraenti % [2]
<i>Azerbaijan</i> 23.2.2006	Dividendi	
	– di filiali (dal 20 %)	5 [B6]
	– altri	10 [B1]
	Interessi	10 [C1] [C3]
<i>Bangladesh</i> 10.12.2007	Canoni	10 [D4]
	Dividendi	
	– di filiali (dal 20 %)	10
	– altri	15
<i>Belgio</i> 28.8.1978	Interessi	10 [C1]
	Canoni	10
	Dividendi	
<i>Bielorussia</i> 26.4.1999	– di filiali (dal 25 %)	10
	– altri	15
	Interessi	10 [C1]
	Dividendi	
<i>Bulgaria</i> 28.10.1991	– di filiali (dal 25 %)	5
	– altri	12 [B1]
	Interessi	8 [C1] [C3]
	Canoni	
	– per brevetti e know-how	3
	– per leasing	5
<i>Canada</i> 5.5.1997	– altri	10
	Dividendi	
	– di filiali (dal 10 %)	0
	– altri	5 [B2]
<i>Cile</i> 2.4.2008	Interessi	10 [C1]
	Dividendi	
	– di filiali (dal 10 %)	5
	– altri	15
	Interessi	
	– a persone associate	10 [C1]
<i>Cina</i> 6.7.1990	– a persone non associate	0
	Canoni	10 [D1]
	Dividendi	
	Interessi	15 [B8]
<i>Corea (Sud)</i> 12.2.1980	Canoni	15 [C8]
	– per leasing	5
	– altri	10
	Dividendi	
<i>Costa d'Avorio</i> 23.11.1987	– di filiali (dal 10 %)	5
	– altri	15
	Interessi	10 [C1] [C3]
	Canoni	5
<i>Costa d'Avorio</i> 23.11.1987	Dividendi	10 [B11]
	Interessi	15 [C1] [C9] [C10]
	Canoni	10

<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [1]	Imposta non recuperabile dagli Stati contraenti % [2]
<i>Croazia</i> 12.3.1999	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi	5 12 [B1] 5
<i>Danimarca</i> 23.11.1973	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri	0 15
<i>Ecuador</i> 28.11.1994	Dividendi Interessi Canoni	[B10] 10 [C1] [C7] 10
<i>Egitto</i> 20.5.1987	Dividendi Interessi Canoni	[B4] 15 [C1] [C2] 9,75 [D22]
<i>Emirati Arabi Uniti</i> 6.10.2011	Dividendi	[B31]
<i>Estonia</i> 11.6.2002	Dividendi Interessi Canoni	[B12] [C4] 10 [D3]
<i>Filippine</i> 24.6.1998	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri Interessi Canoni	10 15 10 15 [D12]
<i>Finlandia</i> 16.12.1991	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri	0 10
<i>Francia</i> 9.9.1966	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri Canoni	0 [B13] 15 5
<i>Georgia</i> 15.6.2010	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri	0 5 [B2]
<i>Germania</i> 11.8.1971	Dividendi – di impianti idroelettrici di confine – di filiali (dal 10 %) – Redditi provenienti da diritti di godimento, obbligazioni con partecipazione agli utili, partecipazioni occulte e prestiti parziari – altri	5 0 26,375 [B9] 15
<i>Ghana</i> 23.7.2008	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri Interessi Canoni Remunerazioni per prestazioni di servizi	5 8 [B1] 8 [C1] [C4] 5 [D6] 8 [E1]

<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [1]	Imposta non recuperabile dagli Stati contraenti % [2]
<i>Giamaica</i> 6.12.1994	Dividendi	
	– di filiali (dal 10 %)	10
	– altri	15
	Interessi	10 [C1] [C2]
	Canoni	[C3]
<i>Giappone</i> 19.1.1971	Compensi per prestazioni di servizi	10 [D5] [D8]
	Dividendi	
<i>Grecia</i> 16.6.1983	– di filiali (dal 50 %)	0
	– di filiali (dal 10 %)	5
	– altri	10
	Interessi	10 [C1]
	Dividendi	
<i>Hong Kong</i> 4.11.2011	– di filiali (dal 25 %)	5
	– altri	15
	Interessi	7 [C1]
	Canoni	5
<i>India</i> 2.11.1994	Canoni	3 [D7]
	Dividendi	[B2]
<i>Indonesia</i> 29.8.1988	Interessi	10 [C1]
	Canoni (leasing incluso)	10
	Canoni e compensi per prestazioni di servizi tecniche	10
	Dividendi	
	– di filiali (dal 25 %)	10
<i>Iran</i> 27.10.2002	– altri	15
	Interessi	10
	Canoni	10
	Remunerazioni per servizi resi	5
	Dividendi	[B14]
<i>Islanda</i> 3.6.1988	Interessi	3 [C1] [C4]
	Canoni	5
	Dividendi	
<i>Israele</i> 2.7.2003	– di filiali (dal 25 %)	5
	– altri	15
	Dividendi	
	– di filiali (dal 10 %)	5
	– di filiali (dal 10 %), qualora non vi sia un'imposizione ordinaria della società israeliana che distribuisce i dividendi	10
<i>Italia</i> 9.3.1976	– altri	15
	Interessi	10 [C1] [C3]
	Canoni	5
	Dividendi	15
<i>Italia</i> 9.3.1976	Interessi	12,5
	Canoni (leasing compreso)	5

<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [1]	Imposta non recuperabile dagli Stati contraenti % [2]
<i>Kazakistan</i> 21.10.1999	Dividendi	
	– di filiali (dal 10 %)	5 [B17]
	– altri	15
	Interessi	10 [C1]
<i>Kirghizistan</i> 26.1.2001	Dividendi	
	– di filiali (dal 25 %)	5
	– altri	10 [B1]
	Interessi	5
<i>Kuwait</i> 16.2.1999	Canoni	5
	Dividendi	[B1]
	Interessi	[C4]
	Canoni	[D2]
<i>Lettonia</i> 31.1.2002	Dividendi	
	– di filiali (dal 20 %)	0 [B3]
	– altri	10 [B1]
	Interessi	10 [C1] [C13]
<i>Lituania</i> 27.5.2002	Canoni	10 [D3]
	Dividendi	
	– di filiali (dal 20 %)	5
	– altri	15
<i>Lussemburgo</i> 21.1.1993	Interessi	10 [C1] [C13]
	Canoni	10 [D3]
	Dividendi	
	– di filiali (dal 10 %)	0 [B18] [B19]
<i>Macedonia</i> 14.4.2000	– altri	15 [B19]
	Dividendi	
	– di filiali (dal 25 %)	5
	– altri	10 [B1]
<i>Malaysia</i> 30.12.1974	Interessi	10 [C1]
	Dividendi	[B20]
	Interessi	10 [C14]
	Canoni	10 [D11]
<i>Malta</i> 25.2.2011	Dividendi	[B11] [B21]
<i>Marocco</i> 31.3.1993	Dividendi	
	– di filiali (dal 25 %)	7
	– altri	15
	Interessi	10 [C2]
<i>Messico</i> 3.8.1993	Canoni	10
	Dividendi	10 [B1]
	Interessi	[C1] [C15]
	– banche, assicurazioni, riassicurazioni, obbligazioni negoziate in un mercato borsistico	5
<i>Moldova</i> 13.1.1999	– altri	10
	Canoni	10
	Dividendi	
	– di filiali (dal 25 %)	5
	– altri	6 [B1]
	Interessi	10 [C1]

<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [1]	Imposta non recuperabile dagli Stati contraenti % [2]
<i>Mongolia</i> 20.9.1999	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi	5 15 10 [C1]
<i>Montenegro</i> 13.4.2005	Dividendi – di filiali (dal 20 %) – altri Interessi	5 9 [B1] 9 [C4]
<i>Norvegia</i> 7.9.1987	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri	0 15
<i>Nuova Zelanda</i> 6.6.1980	Dividendi Interessi Canoni	15 10 [C16] 10
<i>Paesi Bassi</i> 26.2.2010	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri	[B19] 0 15
<i>Pakistan</i> 19.7.2005	Dividendi – di filiali (dal 20 %) – altri Interessi Canoni Canoni e compensi per prestazioni di servizi tecniche	10 10 [B22] 10 [C17] 10 dal 6 fino al 7,5 [E3]
<i>Polonia</i> 2.9.1991	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri Interessi Canoni	0 15 5 [C6] [C18] 5 [D13] [D14]
<i>Portogallo</i> 26.9.1974	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi Canoni	5 [B35] 15 10 [C1] 5
<i>Qatar</i> 24.9.2009	Dividendi	[B16]
<i>Regno Unito</i> 8.12.1977	Dividendi	[B32]
<i>Repubblica Ceca</i> 4.12.1995	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri Canoni	0 15 5
<i>Romania</i> 25.10.1993	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi	0 15 5 [C1] [C6]
<i>Russia</i> 15.11.1995	Dividendi – di filiali (dal 20 %) – altri	5 [B5] 15

<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [1]	Imposta non recuperabile dagli Stati contraenti % [2]
<i>Serbia</i> 13.4.2005	Dividendi	
	– di filiali (dal 20 %)	5
	– altri	15
	Interessi	10
<i>Singapore</i> 25.11.1975	Dividendi	[B23]
	Interessi	5 [C14]
	Canoni	5 [D15]
<i>Slovacchia</i> 14.2.1997	Dividendi	[B24]
	Interessi	5 [C1] [C6]
	Canoni	5 [D1] [D13]
<i>Slovenia</i> 12.6.1996	Dividendi	
	– di filiali (dal 25 %)	0
	– altri	15
	Interessi	5 [C1] [C6]
	Canoni	5 [D1] [D13]
<i>Spagna</i> 26.4.1966	Dividendi	
	– di filiali (dal 10 %)	0 [B25]
	– altri	15
	Canoni	5 [D16]
<i>Sri Lanka</i> 11.1.1983	Dividendi	
	– di filiali (dal 25 %)	10
	– altri	10 [B1]
	Interessi	10 [C3]
	Canoni	10
	Compensi per servizi	5
<i>Stati Uniti</i> 2.10.1996	Dividendi	
	– di filiali (dal 10 %)	5 [B29]
	– altri	15 [B29]
<i>Sudafrica</i> 8.5.2007	Dividendi	
	– di filiali (dal 20 %)	5
	– altri	15 [B26]
	Interessi	0 [C5]
<i>Svezia</i> 7.5.1965	Dividendi	
	– di filiali (dal 10 %)	0
	– altri	15
<i>Tagikistan</i> 23.6.2010	Dividendi	
	– di filiali (dal 20 %)	5
	– altri	12 [B1]
	Interessi	10 [C1]
	Canoni	5
<i>Taipei cinese (Taiwan)</i> 8.10.2007 [A3]	Dividendi	
	– di filiali (dal 20 %)	10
	– altri	15
	Interessi	10 [C1]
	Canoni	10

<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [1]	Imposta non recuperabile dagli Stati contraenti % [2]
<i>Thailandia</i> 12.2.1996	Dividendi	5 [B27]
	– di filiali (dal 10 %)	10 [B1] [B27]
	– altri	15 [C1] [C9]
	Interessi	[C19] [C20]
<i>Trinidad e Tobago</i> 1.2.1973	Canoni	10 [D17] [D18]
	Dividendi	10 [B28]
	Interessi	10 [C2]
	Tasse di licenza	10
<i>Tunisia</i> 12.2.1994	Rimunerazione della gestione aziendale	5
	Dividendi	[B2]
	Interessi	10 [C2] [C21]
	Canoni	10 [D8]
<i>Turchia</i> 18.06.2010	Dividendi	5
	– di filiali (dal 20 %)	15
	– altri	10 [C22]
	Interessi	10 [D20]
	Canoni	5 [B15]
<i>Turkmenistan</i> 8.10.2012	Utili distribuiti da una stabile organizzazione	5
	Dividendi	5
	– di filiali (dal 25 %)	15
	– altri	10
	Interessi	10
<i>Ucraina</i> 30.10.2000	Canoni	10
	Dividendi	5
	– di filiali (dal 20 %)	15
	– altri dividendi pagati a persone giuridiche	5 [B1]
	– altri dividendi pagati a persone fisiche	10 [C1]
	Interessi	5 [C1]
<i>Ungheria</i> 9.4.1981	– pagati a persone giuridiche	10 [D1] [D21]
	– pagati a persone fisiche	0 [B2]
	Interessi	10
	– pagati a persone giuridiche	0 [C4]
	– altri	10
<i>Uruguay</i> 18.10.2010	Dividendi	5
	– di filiali (dal 25 %)	7 [B1]
	– altri	10 [C11]
<i>Uzbekistan</i> 3.4.2002	Interessi	5
	Dividendi	10 [B1]
	– di filiali (dal 20 %)	5 [C1]
	– altri	5
<i>Venezuela</i> 20.12.1996	Canoni	5
	Dividendi	[B30]
	Interessi	5 [C1]

<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [1]	Imposta non recuperabile dagli Stati contraenti % [2]
<i>Vietnam</i> 6.5.1996	Dividendi	[B33] [B34]
	– pagati a società	0
	– pagati a persone fisiche	5
	Interessi	
	– pagati a società	5 [C1] [C4] [C12]
	– pagati a persone fisiche	5 [C12]
	Canoni	
	– pagati a società	10 [D10]
– pagati a persone fisiche	5 [D10] [D2]	

Note

A. Generali

- [1] Per i dividendi di filiali la partecipazione minima è indicata tra parentesi.
- [2] Le aliquote d'imposta si applicano ai casi normali. In alcuni casi le imposte effettivamente prelevate sono inferiori. Alcune legislazioni prevedono per determinati redditi riduzioni d'imposta o esenzioni da imposta; in questi casi il computo globale d'imposta è concesso soltanto per l'imposta effettivamente prelevata. Fanno eccezione la Cina, l'Egitto, la Giamaica, la Malaysia, il Marocco, il Pakistan, Singapore, la Thailandia, Trinidad e Tobago, la Tunisia, la Turchia e il Vietnam (vedi note [C10] [B23] [C14, D11] [D15] [C2, D8, E2] [B14] [B1] [B27, C20, D19] [B33, C12, D10] [C17] [D2] [C22, D20]).
- [3] Tra la Svizzera e il Taipei cinese non esiste nessuna convenzione per evitare le doppie imposizioni. Esiste unicamente una convenzione privata per evitare le doppie imposizioni che il Consiglio federale ha riconosciuto il 9 dicembre 2011. Le relative disposizioni sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2011.

B. Dividendi

- [1] Secondo la CDI lo Stato della fonte è autorizzato a prelevare un'imposta alla fonte del 15 %.
- [2] Secondo la CDI lo Stato della fonte è autorizzato a prelevare un'imposta alla fonte del 10 %.
- [3] Secondo la CDI lo Stato della fonte è autorizzato a prelevare un'imposta alla fonte del 5 %.
- [4] L'Egitto non preleva l'imposta alla fonte sui dividendi. Secondo la CDI esso sarebbe autorizzato a prelevare un'imposta alla fonte rispettivamente del 15 % o del 5 % in caso di una partecipazione al capitale di almeno il 25 %.
- [5] A condizione che il capitale estero investito superi 200 000 franchi svizzeri o il suo controvalore in un'altra moneta.
- [6] A condizione che gli investimenti effettuati ammontino a 200 000 dollari statunitensi.
- [7] In alcuni casi («unfranked dividends») viene prelevata un'imposta alla fonte del 30 %. In questi casi viene accordato un computo globale pari al 15 %.
- [8] Computo globale, a condizione che il credito cileno dell'imposta di prima categoria sia accordato sull'imposta addizionale cilena.
- [9] Vale soltanto se queste somme sono deducibili per la determinazione del reddito imponibile del debitore (incluso il contributo di solidarietà). Secondo la CDI la Germania sarebbe autorizzata a prelevare un'imposta alla fonte del 30 %.

- [10] L'Ecuador non preleva l'imposta alla fonte sui dividendi, se sono versati da utili tassati. Secondo la CDI esso sarebbe autorizzato a prelevare un'imposta alla fonte del 15 %.
- [11] 10 % per i dividendi versati da società quotate, 15 % per i dividendi versati da società non quotate se gli utili sono assoggettati all'imposta sull'utile. La Svizzera non concede il computo globale per l'imposta ivoriana alla fonte del 15 % ritenuta su dividendi provenienti da utili non assoggettati all'imposta sulle società.
- [12] L'Estonia non preleva l'imposta alla fonte su dividendi. Secondo la CDI essa sarebbe autorizzata a prelevare un'imposta alla fonte del 15 % sui dividendi o del 5 % in caso di una partecipazione al capitale di almeno il 20 %.
- [13] Eventualmente del 15 % in caso di interesse straniero preponderante nella società svizzera da parte di persone non residenti nell'UE (art. 11 par. 2 lett. b (iii)).
- [14] L'Iran non preleva l'imposta alla fonte sui dividendi pagati a persone non residenti. Secondo la CDI esso sarebbe autorizzato a prelevare un'imposta alla fonte del 15 % o del 5 % in caso di una partecipazione al capitale di almeno il 15 %.
- [15] In Turchia è possibile prelevare un'imposta alla fonte («branch profits tax») del 5 % al massimo sugli utili di una stabile organizzazione (secondo il diritto interno turco: 15 %), se questi utili sono esentati in Svizzera (Stato della sede dell'impresa). L'esenzione di una stabile organizzazione è ancorata nell'articolo 52 LIFD e nelle pertinenti disposizioni cantionali.
- [16] Il Qatar non preleva l'imposta alla fonte sui dividendi. Secondo la CDI esso sarebbe autorizzato a prelevare a seconda dei casi un'imposta alla fonte dal 5 % al 15 %.
- [17] Nessuna imposta alla fonte per i dividendi da partecipazioni a partire dal 50 % e per un valore minimo di 1 milione di dollari americani, se l'investimento è stato approvato dal Governo del Kazakistan ed è interamente garantito o assicurato dalla Svizzera.
- [18] Se la partecipazione, a titolo della quale vengono pagati i dividendi, non è stata detenuta per un periodo ininterrotto di due anni prima del pagamento dei dividendi, l'imposta non recuperabile è del 5 %.
- [19] Gli interessi di obbligazioni con partecipazione agli utili vengono trattati come dividendi.
- [20] La Malaysia non preleva l'imposta alla fonte sui dividendi. Secondo la CDI essa sarebbe autorizzata a prelevare un'imposta alla fonte del 15 % rispettivamente del 5 % in caso di una partecipazione di almeno il 25 %.
- [21] Attualmente Malta non preleva alcuna imposta alla fonte sui dividendi.
- [22] Secondo la CDI il Pakistan sarebbe autorizzato a prelevare un'imposta alla fonte del 20 %.
- [23] Singapore non preleva alcuna imposta alla fonte su dividendi, ad eccezione dei dividendi REIT («Real Estate Investment Trusts»). Secondo la CDI Singapore sarebbe autorizzato a prelevare un'imposta alla fonte del 15 % o del 10 % in caso di una partecipazione al capitale di almeno il 10 %.
- [24] La Slovacchia non preleva un'imposta alla fonte sui dividendi. Secondo la CDI essa sarebbe autorizzata a prelevare un'imposta alla fonte del 15 % nel caso in cui esista una partecipazione al capitale di almeno il 10 %.
- [25] Nessuna imposta residua se le condizioni dell'articolo 10 paragrafo 2 lettera b) sono soddisfatte. Nessun computo globale d'imposta per i dividendi di partecipazioni a partire dal 10 % dal 24 agosto 2013 che beneficiano del tasso zero secondo la convenzione.
- [26] Per le persone fisiche, la «secondary tax on companies» dà diritto a un'imputazione corrispondente all'ammontare meno elevato tra l'imposta secondaria effettivamente prelevata e il 15 % dell'ammontare lordo dei dividendi. Dal 1° aprile 2012, questa «secondary tax on companies» è stata sostituita da una normale «dividends tax».

- [27] Il computo globale d'imposta è del 10 % per i dividendi esentati dall'imposta thailandese o tassati a un'aliquota inferiore a quella prevista nella convenzione conformemente all'«Investment Promotion Act» (B.E. 2520), al «Revenue Code» (B.E. 2481) o ad altre disposizioni specifiche della legislazione sulla promozione economica.
- [28] Secondo la CDI Trinidad e Tobago sarebbe autorizzato a prelevare un'imposta alla fonte del 20 %, salvo per le partecipazioni di almeno il 10 %.
- [29] Nessun computo globale d'imposta per i redditi provenienti dagli Stati Uniti che soggiacciono all'imposta americana alla fonte a un'aliquota del 30 % conformemente agli articoli 10 paragrafo 2, 11 paragrafo 6 o 22 della convenzione.
- [30] Il Venezuela non preleva l'imposta alla fonte sui dividendi, se sono versati da utili tassati. Secondo la CDI esso sarebbe autorizzato a prelevare un'imposta alla fonte del 10 %, tranne nel caso in cui esista una partecipazione al capitale del 25 %.
- [31] Attualmente gli Emirati Arabi Uniti non prelevano l'imposta alla fonte sui dividendi. Secondo la CDI essi sarebbero autorizzati a prelevare un'imposta alla fonte del 15 % o del 5 % in caso di una partecipazione al capitale di almeno il 10 %.
- [32] Il Regno Unito non preleva nessuna imposta alla fonte sui dividendi, ad eccezione dei dividendi REIT («Real Estate Investment Trusts»). Secondo la CDI esso sarebbe autorizzato a prelevare un'imposta alla fonte del 15 %, a meno che esista una partecipazione al capitale del 10 %.
- [33] Il computo globale d'imposta viene concesso alle aliquote previste dalla convenzione per i dividendi che in Vietnam non sono tassati o sono tassati a un'aliquota inferiore a quella prevista nella convenzione a fini di promozione economica.
- [34] Secondo la CDI il Vietnam sarebbe autorizzato a prelevare un'imposta alla fonte del 7 % in caso di dividendi pagati a società che detengono una partecipazione di almeno il 50 % della società distributrice, il 10 % in caso di dividendi pagati a società con una partecipazione di almeno il 25 % della società distributrice e del 15 % negli altri casi.
- [35] 0 % se la società che riceve i dividendi detiene direttamente almeno il 25 % del capitale della società che distribuisce i dividendi per la durata di almeno due anni, entrambe le società sono soggette all'imposta senza beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 2 della convenzione e nessuna delle due società risiede in uno Stato terzo con il quale è stata conclusa una convenzione intesa a evitare le doppie imposizioni ed entrambe le società hanno la forma giuridica di una società di capitali.

C. Interessi

- [1] Nessun computo globale d'imposta viene concesso per gli interessi che la convenzione esonera dall'imposta alla fonte dello Stato della fonte.
- [2] Senza tenere conto dell'imposta effettivamente dedotta se la convenzione prevede un computo fittizio dell'imposta; il reddito lordo corrisponde ai $\frac{10}{9}$ del reddito netto.
- [3] 5 % per i prestiti bancari.
- [4] Secondo la CDI lo Stato della fonte è autorizzato a prelevare un'imposta alla fonte del 10 %.
- [5] Secondo la CDI lo Stato della fonte è autorizzato a prelevare un'imposta alla fonte del 5 %.
- [6] 0 % tra imprese associate.
- [7] L'imposta alla fonte ecuadoriana è dello 0 % su interessi versati a istituti finanziari internazionali privati e istituti finanziari multilaterali.
- [8] 4 % per gli interessi su prestiti accordati da banche o istituti assicurativi internazionali, come pure su obbligazioni di Stato cilene, della banca centrale cilena o di società cilene; 5 % sulla vendita a credito di macchinari e impianti.
- [9] Computo globale d'imposta del 10 % sul 95 % dell'ammontare lordo degli interessi.

- [10] 5 % per le obbligazioni di Stato di una durata da 3 a 5 anni; 10 % per le obbligazioni di Stato di una durata fino a 12 mesi.
- [11] 3 % sugli interessi pagati da istituti finanziari su depositi in moneta uruguayana o su «indexed units» la cui scadenza supera un anno; 3 % sugli interessi di obbligazioni con una scadenza superiore a 3 anni emessi mediante pubblica sottoscrizione e quotate in borsa; 5 % sugli interessi di depositi della durata di un anno o meno; 10 % in tutti gli altri casi.
- [12] Il computo globale d'imposta viene concesso alle aliquote previste dalla convenzione per gli interessi che in Vietnam non sono tassati o sono tassati a un'aliquota inferiore a quella prevista nella convenzione a fini di promozione economica.
- [13] Sgravio integrale nello Stato della fonte sugli interessi in relazione alle vendite a credito tra imprese non collegate.
- [14] Nessun computo globale possibile per interessi versati tra istituti bancari. Per quanto attiene agli interessi pagati fino al 1° agosto 2017 sulla base di contratti approvati ed esonerati in applicazione della convenzione, il computo globale d'imposta è del 10 %.
- [15] L'imposta alla fonte messicana su interessi bancari è del 4,9 %.
- [16] Nessun computo globale d'imposta se invece dell'imposta alla fonte è prelevata una «approved issuers levy» del 2 %.
- [17] Computo d'imposta del 10 % degli interessi lordi di un credito approvato.
- [18] In vigore dal 1° luglio 2013. Prima era del 10 % sugli interessi.
- [19] 10 % per gli interessi su prestiti accordati da istituti finanziari o da società di assicurazione.
- [20] Il computo globale d'imposta è del 10 % per gli interessi esentati dall'imposta thailandese o tassati a un'aliquota inferiore a quella prevista nella convenzione conformemente all'«Investment Promotion Act» (B.E. 2520), al «Revenue Code» (B.E. 2481) o ad altre disposizioni specifiche della legislazione sulla promozione economica.
- [21] 5 % per gli interessi versati a banche non residenti in Tunisia.
- [22] Per l'imposizione alla fonte degli interessi con la Turchia sono state convenute le seguenti aliquote: 0 % per gli interessi pagati a uno Stato contraente o alla sua banca centrale; 5 % per gli interessi pagati a titolo di prestito o credito accordato, garantito o assicurato ai fini della promozione delle esportazioni da una banca export-import o da un istituto simile il cui obiettivo è promuovere le esportazioni; 10 % in tutti gli altri casi. Se una persona residente in Svizzera riceve interessi che, conformemente alla legislazione turca, sono esonerati dall'imposta turca o tassati a un'aliquota inferiore a quella prevista nel paragrafo 2 dell'articolo 11 o nel paragrafo 2 dell'articolo 12, l'imposta turca su questi interessi è considerata come se fosse stata riscossa a un'aliquota del (computo di imposta fittizio o «tax sparing»): 5 %.

Le presenti disposizioni sono valide durante i primi cinque anni di applicazione della presente Convenzione (ovvero fino al 2017), cfr. lettera c) del paragrafo 1 dell'articolo 22 della Convenzione.

D. Canoni

- [1] Nessun computo globale d'imposta viene concesso per canoni che la convenzione esonera dall'imposta alla fonte nello Stato della fonte.
- [2] Secondo la CDI lo Stato della fonte è autorizzato a prelevare un'imposta alla fonte del 10 %.
- [3] 5 % per remunerazioni di leasing.
- [4] 5 % per i pagamenti riguardanti brevetti, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, così come il «know-how».
- [5] Imposta alla fonte ritenuta soltanto sul 60 % dell'ammontare lordo dei redditi provenienti da leasing.

- [6] Secondo la CDI il Ghana sarebbe autorizzato a prelevare un'imposta alla fonte dell'8 % sui canoni da licenza.
- [7] Applicabile ai canoni dal 1° aprile 2013. In assenza di CDI, non è concesso il computo globale d'imposta per i canoni prima del 1° aprile 2013.
- [8] Senza tenere conto dell'imposta effettivamente dedotta se la convenzione prevede un computo fittizio dell'imposta; il reddito lordo corrisponde ai ¹⁰/9 del reddito netto.
- [9] Nel caso di pagamenti per leasing, possibilità di optare per un'imposizione del reddito netto. In questo caso, nessun computo globale d'imposta.
- [10] Il computo globale d'imposta viene concesso alle aliquote previste dalla convenzione per i canoni che in Vietnam non sono tassati o sono tassati a un'aliquota inferiore a quella prevista nella convenzione a fini di promozione economica.
- [11] Si applica parimenti ai canoni (pagati in base a un contratto approvato) esonerati conformemente alla convenzione.
- [12] Viene dichiarato soltanto il 95 % dell'ammontare lordo. Il computo globale d'imposta corrisponde al 10 % dell'ammontare lordo.
- [13] 0 % tra imprese associate.
- [14] In vigore dal 1° luglio 2013. Prima era lo 0 % sui canoni.
- [15] Si applica pure ai canoni di licenza approvati che vengono pagati entro il 1° agosto 2017, qualora i canoni da licenza siano esonerati dall'imposta di Singapore in applicazione della convenzione.
- [16] 0 % se le condizioni del paragrafo 7 dell'articolo 2 della CDI sono soddisfatte (imprese associate).
- [17] In caso di leasing finanziario l'imposta alla fonte è dell'1 %.
- [18] 5 % per i canoni di opere letterarie, artistiche o scientifiche.
- [19] Il computo globale d'imposta è del 10 % per canoni esentati dall'imposta thailandese o tassati a un'aliquota inferiore a quella prevista nella convenzione conformemente all'«Investment Promotion Act» (B.E. 2520), al «Revenue Code» (B.E. 2481) o ad altre disposizioni specifiche della legislazione sulla promozione economica.
- [20] Se una persona residente in Svizzera riceve canoni che, conformemente alla legislazione turca, sono esonerati dall'imposta turca o tassati a un'aliquota inferiore a quella prevista nel paragrafo 2 dell'articolo 12, l'imposta turca su questi canoni è considerata come se fosse stata riscossa a un'aliquota del (computo di imposta fittizio o «tax sparing»): 5 % nel caso di pagamenti a titolo di leasing e 10 % per tutti gli altri canoni.
Le presenti disposizioni sono valide durante i primi cinque anni di applicazione della presente Convenzione (ovvero fino al 2017), cfr. lettera c) del paragrafo 1 dell'articolo 22 della Convenzione.
- [21] Sgravio integrale nello Stato della fonte sui canoni per diritti d'autore su opere scientifiche, brevetti, marchi di fabbrica, modelli, formule segrete o per la comunicazione di esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
- [22] Viene accordato un computo globale d'imposta pari al 10 % su 97,5 % dell'ammontare lordo dei canoni.
- [23] L'imposta alla fonte algerina sui programmi informatici è del 4,8 %.

E. Prestazioni di servizi

- [1] Remunerazioni pagate a una persona fisica (diversa da un salariato del debitore della remunerazione) per prestazioni di servizi nell'ambito della gestione aziendale, di servizi tecnici o di consulenza.
- [2] Senza tenere conto dell'imposta effettivamente dedotta se la convenzione prevede un computo fittizio dell'imposta; il reddito lordo corrisponde ai ¹⁰/9 del reddito netto.

- [3] Secondo la CDI il Pakistan può prelevare un'imposta del 7,5% sui compensi per prestazioni di servizio; per il calcolo possono essere dedotte spese pari al massimo al 20% dei compensi.

III.¹⁵ Articolo 9 dell'ordinanza del Consiglio federale nel tenore del 6 dicembre 1967

Art. 9

¹ Riservato l'articolo 10, l'ammontare massimo è calcolato in base alla aliquota d'imposta corrispondente all'onere che le imposte svizzere sul reddito dovute per l'anno della scadenza costituiscono per il beneficiario dei redditi.

² L'aliquota d'imposta determinante in virtù del capoverso 1 è accertata nel modo seguente:

- a. per le società anonime, in accomandita, a garanzia limitata, le cooperative, le associazioni e le fondazioni: addizionando le aliquote delle imposte sul reddito della Confederazione, del Cantone e del Comune dovute per l'anno della scadenza nel Comune ove si trova la sede della società;
- b. per le persone fisiche e le società in nome collettivo e in accomandita: in base a una tariffa uniforme stabilita dal Dipartimento federale delle finanze, tenendo conto dell'onere fiscale medio in Svizzera; per i Cantoni e i Comuni, il cui onere fiscale si scosta notevolmente dalla media, il Dipartimento federale delle finanze, d'intesa con i Cantoni interessati, può prevedere coefficienti correttivi.

³ Qualora l'obbligo fiscale sussista soltanto per una parte dell'anno di scadenza, l'ammontare massimo dev'essere ridotto *pro rata temporis*.

⁴ L'ammontare massimo calcolato in via semplificata non può eccedere la somma delle imposte svizzere sul reddito, dovute per l'anno della scadenza.

¹⁵ Introdotta dall'O del DFF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2001** 1065).

